

# All.C FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Servizio tecnico di DIREZIONE DEI LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE per i lavori di Miglioramento sismico dell'istituto Mandela di Castelnovo ne Monti (RE), sede di via Morandi 4.

La Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia e C.F. 00209290352, in seguito denominata "Provincia", rappresentata dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica Gatti Azzio nato a Reggio Emilia, il 05/07/1972, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in C.so Garibaldi, 59 a Reggio Emilia;

Ε

Spadaccini Stefano, nato a Castelnovo né Monti (RE) il 06/12/1966, nella sua qualità di Legale Rappresentante dello Studio omonimo, con sede legale a Castelnovo né Monti (RE) in Via Micheli n. 3/3 – C.F.: SPD SFN 66T06 C219B e P.I. 01680120357, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente "Professionista"

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### ART. 1 - OGGETTO

La Provincia affida al Professionista, che accetta, il Servizio tecnico di DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE per i lavori di Miglioramento sismico dell'istituto Mandela di Castelnovo ne' Monti (RE) - sede in via Morandi, 4, che dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia.

L'unico referente contrattuale per la stazione appaltante nei confronti del soggetto erogatore è il Responsabile del Procedimento (anche "RUP o RdP") che può delegare formalmente altre persone della stazione appaltante stessa a interloquire con il soggetto erogatore dandone preventiva comunicazione scritta, anche tramite mail ordinaria, allo stesso e identificando eventuali ambiti e limitazioni della delega conferita.

Tali servizi dovranno essere sviluppati e definiti nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia.

Il professionista si impegna altresì a mantenere la massima **riservatezza** e a non divulgare per alcuna ragione le informazioni che acquisirà nel corso del contratto. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del contratto, fin quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della riservatezza potrà costituire causa di recesso dal contratto.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di **incompatibilità** nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere in questo periodo nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista.

All'incaricato, inoltre, potrà essere richiesto di prestare assistenza e presenziare a riunioni e sedute di organi tecnici e politici e con i responsabili delle attività didattiche.

Il Professionista si impegna altresì a partecipare a tutti gli incontri pubblici, incontri necessari per pareri, sopralluoghi e assemblee, richiesta dalla SA e funzionali alla realizzazione e condivisione dell'opera.

Il professionista, al fine di snellire ed accelerare le attività, dovrà fornire la propria disponibilità, tramite il proprio smartphone/tablet, a partecipare a gruppi di lavoro tramite app Social gratuite organizzati dal RUP o dalla DL, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Il professionista, al fine di snellire ed accelerare le attività, dovrà fornire la propria disponibilità alla corrispondenza tramite la mail ordinaria comunicata dallo stesso professionista o indicata nell'albo professionisti della SA.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista.

Il professionista è autorizzato ad avvalersi di collaboratori di fiducia da lui nominati. Questi potranno anche firmare gli elaborati congiuntamente al professionista incaricato.

Al loro compenso provvederà direttamente il professionista incaricato, senza alcun aggravio o onere aggiuntivo per la Provincia.

## ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le seguenti attività:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (Qcl.01);
- Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) Rendicontazioni e liquidazione tecnico (Qcl.02);
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (Qc1.03);
- Contabilità dei lavori a corpo (Qcl.10);
- Coordinamento sicurezza in esecuzione (Qcl.12).

Tali prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi, al DPR 207/2010 e smi per le parti ancora vigenti, al Decreto 7 marzo 2018, n.49 e nel rispetto delle disposizioni disciplinanti la sicurezza nei cantieri in conformità al D.Lgs. 81/2008 e smi, assumendo direttamente ogni relativa responsabilità.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento delle prestazioni professionali richieste.

L'incaricato dovrà supportare, per gli aspetti di cui incaricato, il RUP partecipando alle riunioni e/o conferenze di servizi necessarie e dovrà rapportarsi con la staff della Stazione Appaltante fornendo le necessarie informazioni in merito all'avanzamento dei lavori, della corretta esecuzione, tempistiche e di quanto necessario ai fini della rendicontazione.

All'incaricato, inoltre, potrà essere richiesto di prestare assistenza e presenziare a riunioni e sedute di organi tecnici e politici e con i responsabili delle attività didattiche.

In particolare il DL nonché il CSE dovranno rapportarsi con il RUP e gli organi preposti preventivamente alle fasi di accantieramento e di verifiche preliminari per condividere le scelte più opportune in merito alla logistica, alle fasi dei lavori e al cronoprogramma per un minor impatto sulle attività scolastiche e sul contorno.

Il Professionista dovrà altresì fornire tempestivamente ed entro i termini previsti dalla normativa vigente tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle banche dati Anac (Sitar, ecc).

Il Professionista si impegna altresì a partecipare a tutti gli incontri pubblici, incontri necessari per pareri, sopralluoghi e assemblee, richiesta dalla SA e funzionali alla realizzazione e condivisione dell'opera.

Il Professionista si impegna altresì a fornire tutte le integrazioni richieste dagli enti per l'espressione di pareri necessari alla realizzazione dell'opera.

Nello svolgimento delle attività il professionista incaricato si atterrà ai pareri e alle autorizzazioni rilasciati in fase di progetto esecutivo o agli eventuali pareri o disposizioni che perverranno durante il corso dei lavori dalle autorità preposte al controllo, aggiornando quindi gli elaborati finali alle eventuali prescrizioni di tali autorità.

Ove il professionista ritenesse necessario approfondire rilievi e prove egli agirà a proprie spese provvedendo anche a ripristinare i luoghi.

Alla Provincia andranno consegnate:

- n°3 copie cartacee fascicolate degli elaborati della contabilità;
- n°1 copia su supporto magnetico degli elaborati di cui sopra in formato pdf ed editabili, realizzati con i seguenti software: Autocad per gli elaborati grafici, Excell e Word per gli elaborati economici e descrittivi, STR linea32 o formati compatibili per la computazione, Certus per la sicurezza.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dare esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il Professionista.

### ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il servizio tecnico, come sopra definito, è conferito con effetto a decorrere dalla lettera di affidamento del servizio stesso fino ai singoli SAL da presentare entro 30 gg dal raggiungimento dell'importo da CSA, al conto finale da presentare entro 30 aa dal certificato di ultimazione dei lavori ed alle relative operazioni di collaudo. Il professionista dovrà svolgere le attività di cui è incaricato per tutta la durata dei lavori, sino ad avvenuta approvazione del collaudo delle opere. Il Professionista, relativamente alla <u>funzione di Direttore dei Lavori</u> si atterrà alle disposizioni contenute nel Decreto 7 marzo 2018 n. 49 in particolare agli artt. 13-14-15 in merito alle attività di controllo amministrativo, tenuta dei vari documenti contabili e strumenti elettronici di contabilità. Emergenza Covid: in riferimento all'art. 29 comma 1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosita' subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adequata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Il Professionista, relativamente alla <u>funzione di Coordinatore in fase di esecuzione</u> ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, collaborando con il Responsabile del Procedimento, dovrà provvedere a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, inviando i report dei controlli al RUP e alla sua staff a mezzo mail con cadenza settimanale;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, nonché adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo (quest'ultimo quando ricorre) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; inoltre verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- verificare e integrare le proprie disposizioni confrontandosi con il Responsabile della sicurezza della scuola provvedendo a produrre un verbale di coordinamento sottoscritto tra le parti che dovrà essere inviato al RUP e alla sua Staff, provvedendo ad aggiornare il PSC e a verificare la coerenza e completezza dei POS;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere:
- effettuare sopralluoghi in cantiere in numero adeguato all'entità dei singoli "cantieri" e relativo invio di verbale al Responsabile del Procedimento e Redazione, ove necessario, di PSC integrativo per tutti i lavori ove l'appaltatore faccia intervenire più di una impresa, per tutti i lavori in quota, per tutti i lavori con presenza di amianto;
- segnalare via pec al Committente e/o Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle norme antinfortunistiche e alle

prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto:

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- verificare l'idoneità delle attrezzature utilizzate in cantiere;
- aggiornare il Fascicolo tecnico di cui all' art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e integrarlo con l'Elaborato tecnico come richiesto dal punto 4.3 della DGR Em Rom n. 699/2015, quando ricorrono;
- consegnare al Committente il Fascicolo tecnico e l'Elaborato tecnico, quando ricorrono.
- Il Professionista dovrà provvedere ad effettuare la "verifica dell'idoneità tecnico-professionale" delle imprese e dei lavoratori autonomi che, a qualunque titolo, dovranno effettuare lavorazioni nel cantiere in oggetto. La verifica di cui trattasi andrà espletata nei confronti dell'impresa affidataria nonché in tutti i casi di subappalto/subcontratto e di affidamento da parte della Provincia verso imprese/lavoratori autonomi; in caso di esito positivo il Professionista dovrà darne comunicazione al RUP affinchè questi possa poi concedere all'impresa/lavoratore autonomo la necessaria autorizzazione all' ingresso in cantiere. La "verifica dell'idoneità tecnico-professionale", definita all' art. 89, c. 1.l) del D. Lgs. 81/2008, non deve risolversi in una mera verifica documentale, ma impone di verificare la concreta capacità tecnico-professionale dell'impresa/lavoratore autonomo di effettuare le lavorazioni; pertanto, richiamati l'art. 26, c. 1, l'art. 89, c. 1.l), l'art. 90, c. 9. a) e c. 9. b) e l'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008, comporterà l'analisi completa della documentazione fornita (POS, attestati di RSPP, RLS, addetti emergenze, consegna DPI, reg infortuni, ecc.), la richiesta di eventuali integrazioni e la loro verifica, il tutto in collaborazione e coordinamento con RUP, Direzione Lavori e segreteria appalti.

Il Professionista, allo scopo di pervenire alla formazione di un giudizio sulla concreta capacità tecnico-professionale dell'impresa/lavoratore autonomo di svolgere le attività di cantiere, dovrà richiedere alle imprese/lavoratori autonomi la documentazione necessaria (POS, attestati formativi minimi e abilitanti, dichiarazioni, ELENCO ATTREZZATURE E MEZZI ecc. quella che ricorre di volta in volta) e procedere alla analisi relativa alla completezza, coerenza e rispondenza della stessa alle effettive necessità di cantiere.

Il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso con l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo delle opere.

## **ART.4 - PENALI**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, per responsabilità del Professionista, rispetto alle prestazioni di cui all'art.2/3 richieste dal RUP tramite mail e indicanti tempistiche, è prevista una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo, superato tale importo la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali sopra indicate fa salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile in tema d'inadempimento e, in particolare, il diritto dell'Amministrazione a richiedere l'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti. Sia l'atto di contestazione che il provvedimento di applicazione delle penali sono trasmessi all'affidatario tramite PEC. Il Professionista avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

Dette penali saranno trattenute sulle fatture in corso di liquidazione o sul deposito cauzionale eventualmente prestato.

Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

## Art.5 CAUZIONE DEFINTIVA E ASSICURAZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri contrattuali l'appaltatore dovrà costituire, prima dell'inizio del servizio, una "garanzia definitiva", a norma di legge (10% sul valore netto

contrattuale, con le eventuali maggiorazioni ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016), con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La Provincia avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione e l'appaltatore dovrà reintegrarla nei termini che saranno prefissati qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o parte di essa.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore dovrà depositare, prima dell'inizio del servizio, presso la Provincia una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, con efficacia dalla data di aggiudicazione del servizio stesso, sino all'ultimazione delle prestazioni. Tale polizza è prestata per un massimale unico di €1.000.000,00 che in caso di RTP dovrà essere in capo al capogruppo e quindi non cumulabile tra i componenti del raggruppamento stesso.

La polizza, da presentare prima dell'inizio del servizio, sarà una garanzia assicurativa di responsabilità civile (RCT), che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Qualora derivino danni o sanzioni al RUP, per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

### Art.6 RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

In particolare dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e smi e da regolamenti.

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Il professionista è altresì tenuto a osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e dei relativi obblighi contributivi e tributari, formalmente accertato, consente all'Amministrazione di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che la Ditta affidataria possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione può risolvere il contratto.

### Art.7 PAGAMENTI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

La Provincia corrisponderà al Professionista, per l'esecuzione del servizio in oggetto, la somma complessiva netta pari a €......(VEDI All.B OFFERTA ECONOMICA).

Il compenso professionale relativo alle al servizio, previa presentazione di regolare nota di pagamento, sarà effettuato come segue:

- 50% all'avanzamento del 50% dei lavori;
- 30% alla emissione del verbale di fine lavori;
- 20% ad approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Nel caso in cui il professionista dichiara di avere dei dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione di Regolarità Contributiva.

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

3anca
Agenzia di
T
ntestato a
l professionista/legale rappresentante dichiara inoltre che le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:
nato ail

nato a	il	C.F
nato a	il	C.F

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n° ......

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

A pena di nullità assoluta, il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

### Art.8 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo non è soggetto ad alcuna modifica o variazione, fatta salva unicamente l'applicazione dell'art. 1467 e ss. del Codice Civile in merito all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

### Art.9 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Non è consentito all'affidatario cedere il presente contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso. E' parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto o parti di esso, fatta eccezione, previa autorizzazione del committente, per le consulenze specialistiche, per le attività concernenti indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, e per la redazione grafica di elaborati e la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, ferma restando la responsabilità dell'affidatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il professionista sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti per le collaborazioni di cui al precedente capoverso.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali del professionista, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il professionista sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

Qualora il professionista ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia risolvere il contratto.

#### Art.10 CAUSE DI RISOLUZIONE - RECESSO

L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata via fax, via PEC o tramite raccomandata AR, in caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto. Il Responsabile del Procedimento, dopo aver invitato l'Appaltatore ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:

- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know-how o di altro necessario;

- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente prevista dalla normativa vigente.

La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte della Amministrazione della cauzione definitiva prestata a garanzia della esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento di ulteriori danni.

E' previsto il recesso anticipato nel caso in cui la Provincia dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ovvero qualora siano apportate modifiche alle materie di competenza dell'ente definite dalla L.56/2014, sia che riguardino il settore oggetto dell'incarico che altri ambiti di competenza.

### Art.11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Il presente atto, redatto tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e successive modificazioni.

Tutte le eventuali spese che il professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico del professionista stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, spese di bollo, le tasse di registrazione in caso d'uso ed i diritti di scritturazione.

#### **Art.12 DIVERGENZE**

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto,
Data
Il professionista (legale rappresentante)
La Provincia di Reggio Emilia
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole: Art.4 Penali Art.7 Pagamenti ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010. Art.10 Cause di risoluzione - Recesso Art.12 Divergenze
Il professionista (legale rappresentante)